

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”
DEL COMUNE DI VILLARICCA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE

Articolo 1
OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina le modalità di affidamento del servizio del comune di Villaricca decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione e per la durata di cinque anni, così come disciplinato dallo Schema di Convenzione approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 19 del 16.02.2023. Il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente. Il servizio è disciplinato dal:

- Titolo V - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.
- D. Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento di Contabilità del Comune di Villaricca, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2019;

Articolo 2
LUOGO ED ESECUZIONE DELL’APPALTO

Il servizio dovrà essere svolto nei locali dell’impresa aggiudicataria ubicati nel territorio del Comune di Villaricca e/o comuni limitrofi. La mancata apertura dello sportello di Tesoreria e/o per una durata diversa da quella indicata nel bando costituisce causa insindacabile di revoca dell’aggiudicazione, ovvero di risoluzione del contratto di affidamento del servizio.

Articolo 3
DURATA DEL CONTRATTO

L’affidamento del servizio di tesoreria avverrà per un periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Nelle more della stipula del contratto, l’aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal giorno di effettiva consegna, mentre nei confronti del Comune l’affidamento avrà effetto solo dopo l’approvazione degli atti. Alla data di scadenza di cui al comma precedente, la convenzione si intenderà cessata, senza necessità di disdetta da parte dell’Ente. Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure per l’individuazione del gestore subentrante, per una durata massima di ulteriori 6 mesi.

Articolo 4
CORRISPETTIVO

L’affidamento del servizio di tesoreria, come definito, dal Capitolato e dagli articoli della Convenzione, dà luogo al riconoscimento di un corrispettivo economico annuo, nella misura massima

annuale di € 65.000,00 oltre IVA, e, quindi, nella misura massima per l'intero quinquennio di € 325.000,00 oltre IVA. Il compenso così determinato è onnicomprensivo, e nella determinazione dello stesso sono state stimate le commissioni bancarie a carico dell'Ente, disciplinate dalla direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE. Gli oneri di sicurezza (DUVRI) sono pari a zero. Il compenso effettivamente dovuto, fermo restando la soglia massima di cui al precedente capoverso, viene determinato in ragione dell'offerta presentata in sede di gara e dall'apposito verbale di approvazione della stessa.

Detto compenso sarà corrisposto trimestralmente, previa emissione di regolare fattura, da pagarsi entro 30 giorni dalla sua ricezione, ed è onnicomprensivo.

Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese, di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento del servizio in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti dipendenti da riforme e/o modificazioni introdotte da disposizioni legislative, salvo che le stesse non dispongano diversamente.

Al Tesoriere compete esclusivamente il rimborso delle spese per i bolli, imposte e tasse gravanti per gli ordinativi di incasso, per i titoli e per gli ordinativi di pagamento, se previsti.

Articolo 5 NORME REGOLATRICI

La prestazione del servizio deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dalle clausole della convenzione;
- b) dal Capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- c) dal D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- d) dalle vigenti disposizioni legislative in materia;
- e) dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, e purchè non contrastino con le disposizioni di cui ai punti precedenti.

Articolo 6 DECORRENZA TERMINI TEMPORALI

I termini temporali indicati nel contratto, sia per il Comune che per l'Aggiudicatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o in cui si sono prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, ossia consecutivi e continui. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale; se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale; quando l'ultimo giorno del mese cade di domenica o di giorno festivo o comunque non lavorativo, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Articolo 7 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Le comunicazioni o notifiche di decisioni del Comune, da cui decorrono i termini per adempimenti relativi al contratto, possono essere effettuate:

- a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata all'Aggiudicatario nel domicilio legale indicato nel contratto o presso la sede dello sportello;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata;
- in modo diretto, per consegna al rappresentante legale o altro suo qualificato incaricato, che deve

rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata. Anche le comunicazioni al Comune, da parte dell'Aggiudicatario, devono avvenire con le stesse modalità. Alla data degli avvisi di ricevimento, in ogni sua forma, viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Articolo 8 ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA

Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente C.S.A. e dello Schema di Convenzione s'intende implicita la dichiarazione dell'aggiudicatario di essere perfettamente organizzato e attrezzato per la gestione del servizio affidatogli, con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.

Articolo 9 PERSONALE

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente C.S.A., il soggetto aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro, dell'area di appartenenza, e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Articolo 10 CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO

L'istituto di credito a cui è affidato il servizio deve garantire:

- la predisposizione di tutte le necessarie operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, a garanzia dell'efficienza e continuità del Servizio di Tesoreria;
- l'apertura dello sportello per almeno per tre giorni settimanali da concordare con l'Ente e nei casi di urgenza secondo un calendario concordato con l'Ente;
- di espletare, in caso di Associazione Temporanea di Imprese, il servizio di tesoreria comunale nelle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli.
- il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle Istituzioni eventualmente costituite dall'Ente nonché, in caso di dissesto anche all'Organo Straordinario della Liquidazione. In tale ipotesi il servizio di Tesoreria per l'Organismo Straordinario di Liquidazione sarà svolto dal Tesoriere a titolo gratuito.

Articolo 11 CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio. È altresì vietata la cessione, in tutto o in parte, da parte dell'aggiudicatario dei crediti derivanti dall'esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa previa autorizzazione dell'Ente.

Articolo 12
DECADENZA – DIFFIDE – PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO
UNILATERALE

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, il comune appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico del primo aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

Aggiudicato l'appalto, in caso d'inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell'offerta, l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni dieci. In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio, l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere, invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio di giorni dieci. Qualora suddetti inconvenienti od inosservanze perdurino alla scadenza del termine assegnato, il comune disporrà la risoluzione del contratto.

In ogni caso, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a norma dell'articolo 1456 del codice civile, quando, contestata preventivamente al Tesoriere mediante nota scritta, l'inadempienza colposa agli obblighi derivanti dalla Convenzione, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a norma del medesimo articolo 1456 del Codice Civile, in tutti i casi di inadempienze da parte del Tesoriere qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di legge.

In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla Convenzione, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il Comune da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse.

Comunque, in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto, il Tesoriere risponderà, ai sensi dell'articolo 211 del decreto legislativo n. 267/2000, di tutti i danni derivanti al Comune dalla risoluzione stessa, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione, da parte dell'Istituto subentrante.

Il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dalla Convenzione fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.

Costituiscono, inoltre, motivo per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, a norma dell'articolo 1373 del codice civile:

- La mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- L'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
- La messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- L'inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi.

In caso di recesso di cui ai precedenti commi, la il comune si riserva la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggiore prezzo.

Articolo 13
FORMA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il concorrente che risulterà aggiudicatario riceverà specifica comunicazione da parte del comune. L'affidamento dell'appalto di cui al presente C.S.A. sarà oggetto di apposito contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa. Il comune si riserva di chiedere eventuale ulteriore

documentazione, sia dimostrativa di quanto dichiarato per la partecipazione alla gara che per il perfezionamento del contratto. Il riscontro della carenza dei requisiti e/o della mancata veridicità delle dichiarazioni comporterà la mancata stipulazione del contratto e/o l'automatica risoluzione dello stesso, salvo il risarcimento del danno e la denuncia presso le sedi competenti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario. L'impresa aggiudicataria dovrà attenersi alle condizioni indicate nella lettera di convocazione per la stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro il termine di (40) quaranta giorni dal ricevimento della lettera con cui il comune comunica all'Aggiudicatario l'esito della gara dando prova di avere versato le spese contrattuali e di registrazione.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla consegna del servizio anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Articolo 14 TUTELA DELLA PRIVACY

L'aggiudicatario, nel presentare l'offerta, s'impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della riservatezza dei dati. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili.

Il Comune premette che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e fornisce le seguenti informazioni:

- Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità degli stessi all'affidamento dell'appalto di cui trattasi;
- I dati relativi alle imprese partecipanti verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici dell'Ente, a soggetti esterni all'Ente coinvolti nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90.

Articolo 15 CAUZIONI E GARANZIE

Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria Comunale e dei danni causati all'Ente o a terzi.

Articolo 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è dott. Fortunato Caso.

Articolo 17 CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero insorgere in relazione alla procedura di selezione dell'affidatario del Servizio di tesoreria di cui al presente capitolato, le stesse saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro della circoscrizione comprendente la sede del Comune di Villaricca.